



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 24.3.2010
SEC(2010) 326

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Documento di accompagnamento al

REGOLAMENTO (UE) N. .../... DELLA COMMISSIONE

relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni

{C(2010) 1746 definitivo}
{SEC(2010) 325}

SINTESI

A INTRODUZIONE E CONTESTO DEL RIESAME

1. I regolamenti di esenzione per categoria istituiscono deroghe a favore delle categorie di accordi che rientrano nel campo di applicazione del divieto di cui all'articolo 101, paragrafo 1, sollevando le parti contraenti dall'obbligo di valutare caso per caso se un accordo possa beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 101, paragrafo 3. Tali accordi contribuiscono anche all'applicazione coerente delle regole di concorrenza comunitarie.
2. Il regolamento (CE) n. 358/2003 della Commissione (il regolamento di esenzione per categoria nel settore delle assicurazioni) applica l'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "il trattato") a quattro categorie di accordi, ossia i) calcoli, tavole e studi realizzati in comune; ii) condizioni tipo di assicurazione e modelli relativi agli utili; iii) copertura in comune di certi tipi di rischi (pool); iv) dispositivi di sicurezza.

B. "PERCHÉ" – IL PROBLEMA DA RISOLVERE

3. Poiché il regolamento di esenzione scadrà il 31 marzo 2010, occorre valutare se vi sono ragioni sufficienti per continuare a disporre mediante regolamento l'applicabilità dell'articolo 101, paragrafo 3, a determinati accordi nel settore assicurativo.
4. In origine il principale obiettivo del regolamento di esenzione era semplificare il lavoro della Commissione in vista dell'ampio numero di notificazioni presentate all'esame della Commissione prima della modernizzazione delle regole della concorrenza, attuata con il regolamento (CE) n. 1/2003¹. Dato che il predetto obiettivo non è più d'attualità, la Commissione ha valutato se rinnovare il regolamento di esenzione sotto il profilo dei principi di base, formulando le seguenti domande: i) se i rischi commerciali o altri aspetti del settore delle assicurazioni rendano tale settore "speciale" e diverso rispetto ad altri settori e giustifichi una maggiore necessità di cooperazione; ii) in caso affermativo, se tale maggiore necessità di cooperazione richieda uno strumento giuridico quale, ad esempio, un regolamento di esenzione per categoria come forma di tutela o di agevolazione, e iii) in caso affermativo, se il vigente regolamento di esenzione sia lo strumento giuridico più idoneo.

C. "CHE COSA" – GLI OBIETTIVI

5. L'obiettivo generale della politica della Commissione per quanto riguarda gli accordi orizzontali è garantire un'effettiva sorveglianza dei mercati e allo stesso tempo semplificare il controllo amministrativo e ridurre i costi sostenuti dalle imprese per rispettare la normativa, conformemente all'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del trattato.

¹ Dal maggio 2004 il settore delle assicurazioni, come la maggior parte degli altri settori, è disciplinato dalle disposizioni generali del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, (regolamento (CE) n. 1/2003) concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del trattato. Il regolamento 1/2003 prevede che gli accordi che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato non sono vietati senza che occorra una previa decisione in tal senso. Spetta ora alle imprese e alle associazioni valutare se i propri accordi sono compatibili con l'articolo 101.

6. Le opzioni dovrebbero esentare soltanto gli accordi che soddisfano le quattro condizioni previste dall'articolo 101, paragrafo 3, tenendo conto degli obiettivi specifici che si illustrano di seguito.

i) Concedere l'esenzione per categoria unicamente a forme di cooperazione specifiche per settore

7. Dato che l'obiettivo iniziale della Commissione di ridurre il numero di notificazioni ricevute non è più di attualità, in quanto attualmente ai sensi del regolamento 1/2003 le imprese non sono più tenute a notificare i loro accordi alla Commissione ma devono effettuare un'autovalutazione, uno strumento giuridico specifico come il regolamento di esenzione per categoria dovrebbe essere adottato soltanto se il settore assicurativo è "speciale" e diverso da altri settori per i quali non vige un regolamento di esenzione per categoria (attualmente la stragrande maggioranza). Pertanto, le varie opzioni vengono giudicate migliori o peggiori a seconda della capacità di evitare di accordare un regolamento di esenzione per categoria a determinati tipi di accordi nel settore assicurativo che non presentano un carattere specifico tale da rendere necessaria una maggiore cooperazione in aggiunta alla protezione offerta dallo strumento giuridico del regolamento di esenzione per categoria.

ii) Incoraggiare la cooperazione tra assicuratori che favorisca la concorrenza

8. In generale gli assicuratori hanno evidenziato il loro maggiore bisogno di cooperare, dovuto alla specificità di determinate forme di cooperazione nel settore assicurativo rispetto ad altri settori e che impone l'uso dello strumento giuridico del regolamento di esenzione per categoria come forma di tutela o di agevolazione. Da loro punto di vista, il non rinnovo del regolamento di esenzione determinerebbe la diminuzione o persino la soppressione della cooperazione favorevole alla concorrenza, il che, a sua volta, porterebbe ad una mancanza di copertura dei rischi o ad una riduzione della scelta di prodotti assicurativi per i consumatori. Questo criterio mira, pertanto, a valutare non soltanto l'incidenza di ogni opzione sulla continuità o meno della cooperazione tra assicuratori ma anche sul carattere favorevole alla concorrenza della loro cooperazione.

iii) Massimizzare i benefici per i consumatori

9. Per quanto riguarda l'obiettivo della Commissione di assicurare che l'esenzione per categoria risponda ai requisiti enunciati all'articolo 101, paragrafo 3, in particolare il fatto di trasferire una parte equa dei benefici ai consumatori, senza dare alle imprese la possibilità, per una parte sostanziale dei prodotti in questione, di eliminare la concorrenza, le opzioni sono classificate in funzione delle possibilità che offrono ai consumatori di trarre benefici dalla cooperazione tra assicuratori.

iv) Incoraggiare/agevolare l'ingresso riducendo gli ostacoli per i concorrenti

10. Le varie opzioni sono state giudicate migliori o peggiori a seconda della loro capacità di incoraggiare o facilitare l'entrata nel mercato riducendo gli ostacoli all'entrata per i concorrenti. Le opzioni vengono pertanto valutate non soltanto sotto il profilo degli effetti che avranno sul mercato delle assicurazioni ma anche sotto il profilo del loro impatto sul mercato dei dispositivi di sicurezza, che sembra risentire degli accordi su questo tipo di dispositivi conclusi tra assicuratori.

v) Offrire alle imprese un'adeguata certezza del diritto

11. Le varie opzioni vengono giudicate migliori o peggiori a secondo della loro capacità di assicurare un livello adeguato di certezza del diritto tenendo anche conto del fatto che in mancanza del regolamento di esenzione per categoria si avrebbe lo stesso livello di certezza

del diritto esistente in altri settori che non beneficiano della protezione offerta dal regolamento e che la cooperazione sulle condizioni tipo di assicurazione e sui dispositivi di sicurezza sarà disciplinata dalle linee direttrici sulla cooperazione orizzontale (attualmente in corso di revisione).

D. “COME” – LE OPZIONI POSSIBILI

12. Per determinare se e, in caso affermativo, in che misura sia opportuno adottare un nuovo approccio, la Commissione ha valutato ogni opzione separatamente per ciascuna categoria di accordi, dato che l'incidenza delle opzioni varia notevolmente da una categoria all'altra. Esse sono presentate brevemente in appresso e analizzate più in dettaglio per quanto riguarda i loro effetti rispettivi sul settore assicurativo.

- Opzione 1: scenario di base – rinnovo del regolamento di esenzione per categoria nella sua forma attuale.
- Opzione 2: rinnovo con modifiche del regolamento di esenzione per categoria. Le modifiche fondamentali alle esenzioni per calcoli, tavole e studi realizzati in comune sarebbero:
 - ridurre la portata dell'esenzione stessa per autorizzare lo scambio di informazioni soltanto in caso di necessità;
 - adeguare la struttura di tutto il regolamento di esenzione in modo da separare le esenzioni e da seguire ciascuna di esse in relazione alle sue condizioni e agli accordi non coperti;
 - modificare l'espressione in “compilazioni realizzate in comune” (che può includere alcuni calcoli) in modo da descrivere in maniera più accurata i predetti accordi;
 - includere l'accesso delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni di clienti.

13. Le modifiche fondamentali delle esenzioni per i pool sarebbero:

- modificare l'approccio utilizzato per calcolare la quota di mercato in modo da renderla conforme ad altre regole di concorrenza generali e settoriali relative alla valutazione della cooperazione orizzontale;
- aumentare del 3% la percentuale di flessibilità applicata per determinare le soglie di quota di mercato in modo da portarla al 25% per i pool di coassicurazione ed aumentarla del 3% per portarla al 30% per i pool di co(ri)assicurazione, in modo da rendere le soglie conformi agli altri regolamenti di esenzione nel settore della concorrenza;
- adeguare la definizione di “nuovi rischi” in modo da includervi i rischi la cui natura, sulla base di un'analisi obiettiva, è cambiata in maniera così sostanziale che non è possibile stabilire in anticipo quale capacità di sottoscrizione sia necessaria per coprire il rischio;
- adeguare la struttura di questa esenzione nel modo descritto in precedenza per le compilazioni, tavole e studi realizzati in comune.

14. Le modifiche generali al regolamento di esenzione sarebbero:

- includere la possibilità che gli Stati membri possano revocare i benefici del regolamento di esenzione;

- aggiungere un periodo transitorio di sei mesi.
- Opzione 3: non rinnovo del regolamento di esenzione per cui gli accordi ricadrebbero nel campo di applicazione del regime generale.

E. ANALISI DELL'IMPATTO

15. Ogni opzione è stata valutata sulla base di quattro gruppi di criteri. Dato che un regolamento di esenzione per categoria fissa norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato - il che rientra tra le competenze esclusive dell'Unione - il principio di sussidiarietà non si applica. Pertanto, non si è tenuto conto dei criteri riguardanti la necessità e il valore aggiunto delle opzioni previste. La forma dell'intervento comunitario (regolamento della Commissione) è coerente con il conseguimento degli obiettivi. L'efficacia e l'applicabilità dirette del regolamento sono proporzionali alla competenza esclusiva della Comunità per quanto riguarda la definizione di norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato.
16. Il primo gruppo di obiettivi riguarda gli obiettivi specifici in materia di concorrenza menzionati in precedenza e misura la capacità delle opzioni di assicurare una protezione effettiva della concorrenza.
17. L'analisi effettuata sulla base del secondo gruppo di criteri cerca di determinare l'incidenza di ogni opzione su i) i costi che le imprese dovranno presumibilmente sostenere per rispettare la normativa e ii) l'accesso delle PMI ai mercati assicurativi.
18. Il terzo gruppo di criteri mira a valutare la probabile incidenza delle opzioni sulle pubbliche amministrazioni in termini di i) utilizzo degli strumenti di controllo e ii) conseguenze per il bilancio UE.
19. L'ultimo gruppo permette di valutare l'impatto potenziale di ciascuna opzione su i) occupazione e qualità del lavoro, ii) pubblica sicurezza e salute e iii) ambiente.
20. L'impatto atteso è stato valutato soprattutto in termini qualitativi e le opzioni 2 e 3 hanno ottenuto punteggi compresi tra meno 3 e più 3 in relazione ai vari criteri, rispetto al punto di riferimento rappresentato dallo scenario di base (opzione 1).
21. I principali risultati della relazione sulla valutazione dell'impatto si possono sintetizzare come segue, in relazione ad ogni forma di cooperazione.

E.1. CALCOLI, TAVOLE E STUDI REALIZZATI IN COMUNE

Criteri economici relativi alla protezione di una concorrenza effettiva

22. Sembrerebbe che la cooperazione in questo settore sia specifica del settore assicurativo e potrebbe essere necessaria (almeno nella maggior parte degli Stati membri) per stabilire il prezzo dei rischi. Alcuni grandi assicuratori potrebbero non avere incentivi a parteciparvi se il regolamento di esenzione non dovesse contenere una disposizione che imponga loro, quando esiste questo tipo di accordi, di fornire ad altri assicuratori le compilazioni, le tavole e gli studi che ne risultano a condizioni ragionevoli, accessibili e non discriminatorie. Nel quadro dell'opzione 2, continuerebbe ad essere tutelato l'accesso non discriminatorio ai dati, anche per potenziali nuovi operatori. Ciò non avviene con l'opzione 3. Inoltre, i consumatori potrebbero subire un pregiudizio indiretto se il non rinnovo del regolamento di esenzione dovesse incidere negativamente sulla cooperazione favorevole alla concorrenza tra

assicuratori. L'opzione 2 è dunque l'opzione privilegiata per il conseguimento di questi obiettivi.

Altri obiettivi economici – ridurre l'impatto sulle PMI e i costi da esse sostenuti per rispettare la normativa

23. L'opzione 3 potrebbe comportare, almeno nella fase iniziale, un leggero aumento dei costi sostenuti dagli assicuratori per rispettare la normativa. Da questo punto di vista, l'opzione 2 sembra pertanto preferibile all'opzione 3.
24. L'opzione 3 potrebbe portare ad una situazione in cui la cooperazione esisterebbe soltanto tra grandi assicuratori, con l'esclusione dei più piccoli che non forniscono volumi di dati molto significativi, dato che i più grandi non sarebbero tenuti a condividere i risultati della loro cooperazione con tutte le parti interessate. Ciò potrebbe avere come conseguenza che i grandi assicuratori potrebbero decidere di non condividere più i loro dati qualora non potessero più contare sul regolamento di esenzione, a svantaggio delle PMI. Pertanto, l'opzione 2 è preferibile all'opzione 3.

Amministrazione pubblica e bilancio UE

25. Grazie alle precisazioni portate dall'opzione 2, le autorità nazionali preposte alla concorrenza e la Commissione potranno attribuire meglio un ordine di priorità ai casi loro sottoposti e alle risorse a loro disposizione. L'opzione 2 è preferibile alle opzioni 1 e 3, perché permette alle autorità della concorrenza di uno Stato membro di revocare il beneficio del regolamento di esenzione, quando ritengono che l'accordo al quale il regolamento si applica abbia effetti incompatibili con le condizioni enunciate all'articolo 101, paragrafo 3, sul territorio dello Stato membro.

Obiettivi sociali e ambientali

26. Non vi sono ragioni di ritenere che l'opzione 2 modificherebbe i livelli di occupazione. L'opzione 3 potrebbe avere un impatto se la cooperazione fosse ridotta e se ciò si traducesse in una diminuzione delle risorse umane destinate a tali attività.
27. Lo scambio di informazioni tra assicuratori permette loro di condividere informazioni e di acquisire esperienza nella valutazione dei rischi e dei danni ambientali, contribuendo così allo sviluppo del mercato dell'assicurazione ambientale. È possibile che lo scambio di informazioni garantisca anche una valutazione ed una fissazione del prezzo dei rischi quanto più realistiche e adeguate possibile. Le opzioni 1 e 2 sono pertanto preferibili all'opzione 3.

E.2. CONDIZIONI TIPO DI ASSICURAZIONE – L'IMPATTO DI OGNI OPZIONE IN RELAZIONE AI CRITERI INDIVIDUATI

Criteri economici relativi alla protezione di una concorrenza effettiva

28. Dato che le condizioni tipo di assicurazione non sono specifiche del settore delle assicurazioni, non c'è motivo di rinnovare il regolamento di esenzione per questa categoria di accordi. Sotto questo aspetto, l'opzione 3 è pertanto preferibile alle opzioni 1 e 2.
29. Non sembra esistere, nel quadro dell'opzione 3, un rischio reale e significativo che gli assicuratori riducano o cessino la loro cooperazione. Inoltre, da qualche tempo molte associazioni nazionali hanno preso l'iniziativa di stabilire condizioni tipo di assicurazione, il che sembra confermare che è poco probabile che gli interessati cessino di concordare condizioni tipo nel quadro dell'opzione 3, tanto più che, secondo la Commissione, in molti

casi le condizioni tipo non violeranno l'articolo 101, paragrafo 1, o non mancheranno di soddisfare i criteri di esenzione dall'articolo 101, paragrafo 3. L'opzione 3 potrebbe avere un impatto limitato.

30. È vero che le condizioni tipo di assicurazione permettono un raffronto tra le polizze di assicurazione offerte dai vari assicuratori, ma ciò non deve portare ad un'uniformizzazione che impedirebbe ai consumatori di trovare prodotti adeguati alle loro esigenze. Un eccesso di standardizzazione può infatti essere pregiudizievole per i consumatori, poiché limita la scelta dei prodotti. Pertanto, l'obiettivo è trovare un equilibrio che permetta agli operatori del mercato di stabilire norme contrattuali efficaci, senza tuttavia soffocare la concorrenza con una standardizzazione eccessiva di tutti i prodotti disponibili. Sembra chiaro tuttavia che un regolamento di esenzione non contribuisce a questo obiettivo, per cui è preferibile l'opzione 3.
31. Benché si riconosca che le condizioni tipo di assicurazione possono incoraggiare l'ingresso sul mercato di nuovi operatori, dato che è emerso che non vi sarebbe una variazione significativa del livello di cooperazione (cfr. supra), se l'analisi richiesta viene effettuata conformemente all'articolo 101 piuttosto che al regolamento di esenzione, l'opzione 3 non sembra avere un impatto molto diverso dall'opzione 2 o dello scenario di base.
32. Benché l'opzione 3 possa comportare un livello inferiore di certezza del diritto, si prevede di estendere le linee direttrici della Commissione sulla cooperazione orizzontale per includervi condizioni tipo di assicurazione per tutti i settori, in modo da offrire un ulteriore orientamento agli assicuratori che intendono avviare tale forma di cooperazione.

Altri obiettivi economici – ridurre l'impatto sulle PMI e i costi da esse sostenuti per rispettare la normativa

33. L'opzione 2 non comporterebbe variazioni sostanziali dei costi sostenuti dagli assicuratori per rispettare la normativa. L'opzione 3, invece, potrebbe comportare, almeno all'inizio, un leggero aumento dei costi.
34. Tenuto conto delle osservazioni formulate dalle associazioni dei consumatori, le quali si sono lamentate della standardizzazione eccessiva delle condizioni tipo di assicurazione che ha determinato una diminuzione della concorrenza su alcuni mercati rilevanti, quale quello dell'assicurazione autoveicoli, sarebbe preferibile effettuare l'esame degli effetti positivi sui consumatori e degli ostacoli eventuali alla concorrenza caso per caso, sulla base dell'articolo 101, paragrafo 3. Tuttavia, in mancanza del regolamento di esenzione, dato che esiste un certo rischio che la cooperazione diventi più difficile a causa dei costi e delle risorse imposti dall'autovalutazione, con la conseguenza che l'accesso potrebbe diventare meno facile per i piccoli assicuratori, l'opzione 3 potrebbe avere un certo effetto negativo rispetto allo scenario di base.

Amministrazione pubblica e bilancio UE

35. Migliorare il testo del regolamento di esenzione nel quadro dell'opzione 2 per permettere alla Commissione e alle autorità nazionali della concorrenza di proceder ad una migliore attribuzione di un ordine di priorità ai casi loro sottoposti e alle risorse a loro disposizione non sembra l'approccio più efficace in questo caso, dato che il testo del regolamento di esenzione è sufficientemente chiaro né ha bisogno di essere migliorato. Inoltre, nel quadro dell'opzione 3, l'onere della prova incombe in realtà sugli assicuratori che devono dimostrare di essere esentati ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, mentre nel quadro delle opzioni 1 e 2, spetta alle autorità di concorrenza dimostrare che il regolamento di esenzione non si applica. L'opzione 3 può essere preferibile dal punto di vista dell'amministrazione pubblica.

Obiettivi sociali e ambientali

36. Non vi sono ragioni di ritenere che le opzioni 1 e 2 comporteranno variazioni dei livelli di occupazione. L'opzione 3 potrebbe avere un impatto nel caso in cui venisse ridotta la cooperazione, con una diminuzione delle risorse umane messe a disposizione per queste attività dalle imprese di assicurazione o dalle associazioni di assicuratori.
37. Per quanto concerne le condizioni tipo di assicurazione, nessuna delle opzioni sembra avere un impatto dal punto di vista ambientale.

E.3. COPERTURA IN COMUNE DI ALCUNI TIPI DI RISCHI (POOL) - L'IMPATTO DI OGNI OPZIONE IN RELAZIONE AI CRITERI INDIVIDUATI

Criteri economici relativi alla protezione di una concorrenza effettiva

38. Dato che i pool nel settore delle assicurazioni presentano una chiara specificità, l'opzione 3 non è preferibile da questo punto di vista.
39. L'unica categoria di pool interessata dalle opzioni 2 e 3 sono i pool che rispettano attualmente le soglie di quota di mercato e le altre condizioni stabilite dal vigente regolamento di esenzione e che, pertanto, rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento in vigore. I partecipanti a questi pool possono, infatti, avere intenzione di uscirne e, per quanto non sia possibile provarlo in questa fase, il rischio dovrebbe essere preso in considerazione, in particolare dato che la mancanza di cooperazione favorevole alla concorrenza non sarebbe auspicabile qualora la ripartizione di alcuni tipi di rischi fosse essenziale per garantire la loro copertura. Da questo punto di vista l'opzione 2 è preferibile all'opzione 3. L'opzione 2 è preferibile all'opzione 1, perché estende la definizione di nuovi rischi, il che incoraggia la cooperazione tra assicuratori. Per quanto riguarda il nuovo metodo di calcolo delle quote di mercato nel quadro dell'opzione 2, sebbene possa prevedibilmente dissuadere alcuni assicuratori dal cooperare nell'ambito dei pool, ha il merito di garantire un metodo di calcolo delle quote di mercato coerente in tutta la normativa sulla concorrenza.
40. Dato che l'attuale metodo di calcolo delle quote di mercato non è conforme ad altre norme orizzontali, l'opzione 2 prevede di modificarlo per evitare una discriminazione ingiustificata. Per questa ragione e perché estende la definizione di nuovi rischi, questa opzione si traduce anche in una più grande certezza del diritto.
41. I consumatori sono anche meglio protetti dall'applicazione delle norme generali di calcolo delle quote di mercato. L'opzione 3 potrebbe avere l'effetto di ridurre la cooperazione nell'ambito dei pool, il che, a sua volta, potrebbe portare ad una situazione in cui i consumatori non sarebbero in grado di ottenere la copertura di cui hanno bisogno per rischi gravi o specifici. Inoltre, l'estensione della definizione di nuovi rischi massimizza le possibilità offerte ai consumatori di trovare un'assicurazione adeguata anche per rischi nuovi e per i quali non sono disponibili dati (rischi che gli assicuratori sarebbero riluttanti a coprire individualmente). Pertanto, l'opzione 2 è preferibile alle opzioni 1 e 3, perché massimizza i vantaggi offerti ai consumatori e incoraggia l'entrata sul mercato in misura maggiore dell'opzione 3.

Altri obiettivi economici – ridurre l'impatto sulle PMI e i costi da esse sostenuti per rispettare la normativa

42. L'opzione 3 potrebbe comportare un aumento dei costi sostenuti per rispettare la normativa in quanto i pool che effettuavano un'autovalutazione conformemente al regolamento di esenzione dovrebbero farlo ormai ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, e, se necessario,

dell'articolo 101, paragrafo 3. Tuttavia, l'analisi giuridica non dovrebbe essere più difficile o più costosa di quella effettuata conformemente al regolamento di esenzione. Le opzioni 1 e 2 hanno maggiori effetti positivi per le PMI dell'opzione 3, perché permettono ai piccoli assicuratori di assicurare, tramite i pool, rischi per i quali non hanno necessariamente esperienza. L'opzione 2 è preferibile allo scenario di base perché migliora la definizione di nuovi rischi, con effetti positivi per le PMI, che sono pertanto in grado di partecipare a pool che coprono nuovi rischi.

Amministrazione pubblica e bilancio UE

43. La maggiore chiarezza offerta dall'opzione 2 rispetto allo scenario di base permetterà alle autorità nazionali preposte alla concorrenza e alla Commissione di procedere ad una migliore attribuzione di un ordine di priorità ai casi loro sottoposti e alle risorse a loro disposizione. Inoltre, l'opzione 2 è preferibile alle opzioni 1 e 3 poiché permette alle autorità preposte alla concorrenza di uno Stato membro di revocare il beneficio del regolamento di esenzione qualora ritengano che l'accordo al quale il regolamento si applica ha effetti incompatibili con le condizioni fissate all'articolo 101, paragrafo 3, sul territorio dello Stato membro.

Obiettivi sociali e ambientali

44. Non vi sono ragioni di ritenere che le opzioni 1 e 2 comporteranno variazioni dei livelli di occupazione. L'opzione 3 potrebbe avere un impatto se la cooperazione fosse ridotta e se ciò si traducesse in una diminuzione delle risorse umane destinate a tali attività. Tuttavia, è probabile che i pool ricorrano più spesso a giuristi interni o esterni per effettuare controlli regolari sulla conformità all'articolo 101 e al regolamento di esenzione.
45. L'opzione 2 permette di migliorare ed estendere la definizione di nuovi rischi. Questi ultimi potrebbero essere i rischi per i quali è essenziale una copertura adeguata per ridurre gli imprevisti in relazione alla salute e alla sicurezza pubbliche. Pertanto, l'opzione 2 è preferibile all'opzione 1.
46. Per quanto riguarda l'impatto ambientale, l'esistenza di pool che coprono i rischi ambientali garantisce la copertura degli imprevisti legati a questi rischi se e quando essi si presentano. Le opzioni 1 e 2 sono pertanto preferibili all'opzione 3. L'opzione 2 è preferibile all'opzione 1 perché permette di migliorare ed estendere la definizione di nuovi rischi.

E.4. DISPOSITIVI DI SICUREZZA – L'IMPATTO DI OGNI OPZIONE IN RELAZIONE AI CRITERI INDIVIDUATI

Criteri economici relativi alla protezione di una concorrenza effettiva

47. Gli accordi sulle specifiche tecniche dei dispositivi di sicurezza e relativa installazione rientrano nell'ambito generale dell'elaborazione delle norme, che non riguarda esclusivamente il settore delle assicurazioni. Nell'opzione 3 gli assicuratori potrebbero far riferimento agli orientamenti sull'applicabilità dell'articolo 101 ai loro accordi sui dispositivi di sicurezza contenuti nel capitolo generale sulla standardizzazione nelle linee direttrici sulla cooperazione orizzontale. Il vantaggio dell'opzione 3 rispetto allo scenario di base e all'opzione 2 risiede nel fatto che in mancanza di una specificità settoriale non viene accordato il beneficio del regolamento di esenzione, evitando in tal modo una differenziazione ingiustificata tra i settori.
48. Sembrerebbero esistere due principali categorie di accordi sui dispositivi di sicurezza: gli accordi nei settori già coperti da norme europee e gli accordi in settori che non sono stati ancora armonizzati. Una grossa parte degli accordi sui dispositivi di sicurezza rientrano nella

prima categoria. Dato che, nel quadro dello scenario di base, gli accordi rientrano nel campo di applicazione del regolamento di esenzione, finché il settore interessato non è stato armonizzato, il campo di applicazione si riduce costantemente.

49. Per quanto riguarda l'ambito limitato per il quale non esiste ancora un'armonizzazione a livello UE, le norme nazionali dettagliate si traducono in una frammentazione del mercato interno e nella riduzione della concorrenza tra produttori di dispositivi di sicurezza degli Stati membri. L'esistenza di requisiti nazionali diversi convenuti dagli assicuratori significa che i produttori di dispositivi di sicurezza devono di fatto rispettare diverse norme nazionali, a seconda dello Stato membro nel quale vendono i loro prodotti. Questa situazione va contro lo sviluppo del mercato interno, perché determina una limitazione dei volumi di vendita ai mercati nazionali o regionali. Di conseguenza, le opzioni 1 e 2 sono meno preferibili del non rinnovo previsto dall'opzione 3, anche se questo scenario rischia di causare un'assenza di cooperazione.
50. Dato che gli assicurati acquisteranno soltanto dispositivi di sicurezza conformi alle norme definite in comune, i produttori dei dispositivi sono obbligati, nei fatti, a rispettare dette norme, il che riduce la scelta offerta ai consumatori. In questo contesto, nulla permette di pensare che una parte equa dei benefici della cooperazione sarà trasmessa ai consumatori; l'opzione 3 sembra pertanto più adeguata delle opzioni 1 e 2. In effetti, è più opportuno che le imprese applichino i criteri enunciati all'articolo 101, paragrafo 3, procedendo ad un'autovalutazione.
51. Dato che la protezione offerta dal regolamento di esenzione agli accordi sui dispositivi di sicurezza (scenario di base) costituisce una barriera all'entrata dei produttori di questo tipo di dispositivi sul mercato rilevante, l'opzione 3 è preferibile. L'opzione 2 è meno adeguata dello scenario di base, perché prolungherebbe una situazione che ha effetti negativi per quanto riguarda l'entrata sul mercato dei produttori di dispositivi di sicurezza.
52. L'opzione 3 comporta un minor grado di certezza del diritto rispetto all'opzione 2 o allo scenario di base. Tuttavia, il non rinnovo del regolamento di esenzione implica che il settore assicurativo godrà dello stesso livello di certezza del diritto di altri settori che non beneficiano di un regolamento di esenzione, situazione che costituisce la regola generale. Nel quadro dell'opzione 3, il settore assicurativo potrà basarsi sugli orientamenti definiti in due strumenti giuridici, ossia le linee direttrici della Commissione sulla cooperazione orizzontale (attualmente in corso di revisione) e le linee direttrici della Commissione sull'applicabilità dell'articolo 101, paragrafo 3.

Altri criteri economici – ridurre l'impatto sulle PMI e i costi da esse sostenuti per rispettare la normativa

53. È poco probabile che l'opzione 2 comporti modifiche sostanziali dei costi sostenuti dagli assicuratori per rispettare la normativa. L'opzione 3, invece, potrebbe comportare, almeno all'inizio, un leggero aumento dei costi. L'analisi al riguardo è la stessa di quella effettuata nei paragrafi precedenti sulle condizioni tipo di assicurazione.
54. Sembra che molteplici requisiti aumentino i costi e, perciò, limitino l'accesso ai mercati internazionali, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese. Ciò conferisce un ingiusto vantaggio ai grandi produttori che sono maggiormente in grado di coprire le notevoli spese generali generate dalla vendita su un altro mercato. Pertanto, l'opzione 3 è preferibile alle opzioni 1 e 2.

Amministrazione pubblica e bilancio UE

55. Come illustrato in precedenza nella sezione dedicata alle condizioni tipo di assicurazione, l'opzione 2 non è necessariamente migliore per quanto riguarda la migliore attribuzione di un ordine di priorità ai casi sottoposti alla Commissione o alle risorse a sua disposizione, perché il testo del regolamento di esenzione non manca di chiarezza o non ha bisogno di essere migliorato. Nel quadro dell'opzione 3, l'onere della prova incombe in realtà sugli assicuratori che sono tenuti a dimostrare che beneficiano di un'esenzione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, mentre nel quadro dello scenario di base, spetta alle autorità di concorrenza dimostrare che il regolamento di esenzione non si applica. Pertanto, l'opzione 3 può essere preferibile dal punto di vista dell'amministrazione pubblica.

Obiettivi sociali e ambientali

56. Non vi sono ragioni di ritenere che le opzioni 1 e 2 comporteranno variazioni dei livelli di occupazione. L'opzione 3 potrebbe avere un impatto nel caso in cui venisse ridotta la cooperazione, con una diminuzione delle risorse umane messe a disposizione per queste attività dalle imprese di assicurazione o dalle associazioni di assicuratori. Tuttavia, è probabile che le imprese e le associazioni utilizzino per lo più giuristi interni ed esterni per effettuare controlli regolari di conformità all'articolo 101.
57. I dispositivi di sicurezza (ad esempio i sistemi anti-incendio) potrebbero limitare o impedire il rischio di incidenti. Le norme relative ai dispositivi di sicurezza o alla loro installazione possono contribuire a questo processo garantendo prodotti, processi e installazioni di qualità. Nel quadro del regolamento di esenzione, in numerosi casi la portata della copertura è ora fortemente limitata, o annullata, a seguito dell'estesa armonizzazione a livello UE. Inoltre, gli accordi sui dispositivi di sicurezza possono essere legali anche senza un regolamento di esenzione. Pertanto, è improbabile che dal punto di vista dell'impatto ambientale vi sia una differenza significativa tra le opzioni.

F. CONCLUSIONI

58. Dal confronto delle varie opzioni e delle caratteristiche delle misure specifiche sottostanti emerge che per "calcoli, tavole e studi realizzati in comune" e per i "pool" l'opzione 2 è migliore dello scenario di base, consistente nel rinnovo del vigente regolamento (CE) n. 358/2003 per 7 anni, e dell'opzione 3. Per le condizioni tipo di assicurazione e per i dispositivi di sicurezza, l'opzione 3 è quella che meglio delle altre può raggiungere gli obiettivi individuati, risultando l'opzione più adatta a raggiungere l'obiettivo generale di trovare un equilibrio tra un'effettiva sorveglianza dei mercati e la necessità di semplificare il controllo amministrativo e ridurre i costi sostenuti dalle imprese per rispettare la normativa.